

Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, detta disposizioni in materia di concessione ed erogazione dei finanziamenti all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, di seguito ERT.

Art. 2 beneficiario

1. Il beneficiario del presente finanziamento è l'ERT quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione.

Art. 3 termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Il soggetto beneficiario presenta entro il termine perentorio del 1 marzo la domanda di concessione e di erogazione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda.

2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi dell'articolo 9 sono presentati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

Art. 4 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata secondo le modalità stabilite dal Direttore di Servizio con decreto pubblicato sul sito ufficiale della Regione, pagina internet dedicata alla cultura.
2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:
 - a) per la prima annualità del triennio: progetto artistico triennale.
Per le annualità successive: eventuali richieste di modifiche del progetto artistico triennale.
Le modifiche non devono alterare significativamente il progetto originario;
 - b) programma e calendario dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sull'attività

istituzionale svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il raggiungimento dei fini di pubblico interesse perseguiti;

c) bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il contributo con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 12, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 11. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre un utile ragionevole di cui all'articolo 8. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:

- 1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 11;
- 2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
- 3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda;
- e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 5 Condizioni per la liquidazione del contributo

1. Sono condizioni per la liquidazione del contributo:
 - a) avere sede operativa o legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento della liquidazione;
 - b) la non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 6 termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga, su espressa richiesta di anticipo, un importo corrispondente al 70 per cento dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
3. Qualora nell'esercizio precedente non sia stato concesso l'incentivo regionale, la quota rimanente dell'incentivo è erogata, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al medesimo incentivo.

Art. 7 Parere della Commissione regionale della cultura

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda il Servizio la inoltra alla Commissione regionale della cultura di cui all'articolo 6 della legge, affinché un sottogruppo della Commissione, composto dai tre esperti in spettacolo dal vivo, dal rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS) competente per territorio, dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, dal Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura e dal Direttore del Servizio esprima parere sulla domanda. Qualora per qualche componente sussistano cause di incompatibilità questi si astiene dal partecipare ai lavori.
2. Il parere è trasmesso al Servizio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di non trasmissione entro il termine indicato il Servizio prescinde dal parere.
3. La Commissione può formulare osservazioni ed, entro 15 giorni dalla loro comunicazione al soggetto beneficiario, possono essere presentate delucidazioni e richieste di modifica.
4. Il parere non è vincolante per il Servizio.

Art. 8 utile ragionevole

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno precedente all'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.
2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto, presentato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, è composto da:
 - 1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate solo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
 3. Al rendiconto sono allegati:
 - a) il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo;
 - b) la relazione riepilogativa dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario, svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerga il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse perseguite;
 4. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 10 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge se il finanziamento eccede l'utile ragionevole di cui all'articolo 8 il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.
2. Se l'utile comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
3. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.
4. La revoca è disposta anche qualora emerga che l'attività realizzata è significativamente difforme da quella valutata ai fini della concessione o che i fini di pubblico interesse perseguiti dal progetto non sono stati raggiunti. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente, si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.
5. Se il contributo è revocato relativamente alla seconda annualità non è possibile presentare domanda per la terza annualità.

Art. 11 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative all'attività finanziata;
 - b) sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 12 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali spese di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
- b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
- c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
- d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore del contributo;
- e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario, ed in particolare spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto beneficiario, nella misura massima del 30 per cento del contributo concesso.

Art. 13 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
- i) spese per oneri finanziari;
- i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici

Art. 14 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 15 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 16 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE